



REPUBBLICA ITALIANA  
LA CORTE DEI CONTI  
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

*Nell'adunanza del 6 settembre 2022*

*composta dai magistrati:*

Maria Elisabetta LOCCI	Presidente
Elena BRANDOLINI	Consigliere
Giovanni DALLA PRIA	Referendario, relatore
Fedor MELATTI	Referendario
Daniela D'AMARO	Referendario

\*\*\*\*\*

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di Controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni Riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (TUEL);

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n.196;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO l'art. 148-bis, comma 3, del TUEL, così come introdotto dalla lettera e), del comma 1 dell'art. 3, decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 213 del 7 dicembre 2012;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Bilancio di previsione 2019/21, approvate dalla Sezione delle autonomie con Deliberazione n. 19/SEZAUT/2019/INPR;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2019, approvate dalla Sezione delle autonomie con Deliberazione n. 9/SEZAUT/2020/INPR;

VISTA la deliberazione 21/2021/INPR con la quale la Sezione ha approvato il programma di lavoro per l'anno 2021;

VISTA l'ordinanza presidenziale 27/2021/INPR con la quale sono stati approvati i criteri di selezione degli enti da assoggettare al controllo;

VISTA l'ordinanza del Presidente n. 24/2022 di convocazione della Sezione per l'odierna seduta;

UDITO il Relatore, Referendario Giovanni Dalla Pria;

#### FATTO E DIRITTO

Com'è noto, la legge 5 giugno 2003, n. 131, contenente "*Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3*" introdusse in maniera innovativa nell'ordinamento forme di controllo cd. "collaborativo" da parte della Corte dei conti nei confronti di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, finalizzate alla verifica del rispetto degli equilibri di bilancio da parte delle Autonomie territoriali, in relazione ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.

La legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006) ha poi previsto, per gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, l'obbligo di trasmissione alle competenti sezioni regionali di controllo di una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo, sulla base di criteri e linee guida definiti dalla Corte dei conti. Nelle previsioni del legislatore, tale adempimento deve dare conto in particolare del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno e dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, ultimo comma, della Costituzione, e di ogni grave irregolarità contabile e finanziaria in ordine alle quali l'amministrazione non abbia adottato le misure correttive segnalate dall'organo di revisione.

Chiamata a pronunciarsi su dette disposizioni, la Corte costituzionale ha affermato che tale forma di controllo esterno fosse "ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità" concorrendo "alla formazione di una visione unitaria della finanza pubblica, ai fini della tutela dell'equilibrio finanziario e di osservanza del patto di stabilità interno" (sentenza n. 179 del 2007) ritenendo altresì che tale nuova attribuzione trovasse diretto fondamento nell'art. 100 Cost., il quale come noto assegna alla Corte dei conti il controllo successivo sulla gestione del bilancio, come controllo esterno ed imparziale, dovendosi quindi intendere il controllo "sulla gestione del bilancio dello Stato" ivi previsto come oggi esteso ai bilanci di tutti gli enti pubblici che costituiscono, nel loro insieme, la finanza pubblica allargata.

Con il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 i controlli sui bilanci hanno assunto caratteri cogenti nei confronti dei destinatari, ivi prevedendosi, nell'ambito delle verifiche di cui alla citata legge 266/2005, la possibilità di accertamento, da parte delle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno (oggi peraltro superato dalla nuova regola contabile dell'equilibrio di cui alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, e s.m.i.) che comporta per le amministrazioni interessate l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio, come oggi statuito, per ciò che più nello specifico concerne gli enti locali, dall'art. 148 *bis* D. Lgs. 267/2000.

La *ratio* che ha caratterizzato questa evoluzione va rinvenuta nella finalità di prevenire o contrastare gestioni contabili non corrette, suscettibili di alterare l'equilibrio del bilancio di cui al novellato art. 81 della Costituzione, riverberandosi tali disfunzioni sul conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, con possibile vanificazione della funzione di coordinamento dello Stato finalizzata al rispetto degli obblighi eurounitari (cfr. Corte Costituzionale, sentenza n. 40 del 2014). Ne consegue che tale tipo di sindacato è esercitato nell'interesse dello Stato per finalità che riguardano la finanza pubblica nel suo complesso, per cui il potere conferito alla Corte dei conti di adottare misure interdittive all'ente appare anch'esso strumentale al perseguimento del rispetto degli obblighi che lo Stato ha assunto nei confronti dell'Unione europea in ordine alle politiche di bilancio.

Posto che peraltro non sono mai state abrogate le disposizioni contenute nelle citate leggi n. 131/2003 e n. 266/2005, si evince che coesiste ad oggi una duplice finalità del controllo finanziario sugli enti locali: da un lato, esso è diretto a rappresentare agli organi elettivi degli enti controllati la reale ed effettiva situazione finanziaria o le gravi irregolarità riscontrate nella gestione dell'ente, in modo tale che gli stessi possano responsabilmente assumere le misure correttive che ritengano più opportune; dall'altro, a fronte di irregolarità capaci di compromettere la stabilità finanziaria dell'ente soggetto a controllo, esso può condurre ai descritti esiti cogenti, al fine di preservare le risorse pubbliche la cui gestione è demandata all'ente assoggettato a controllo.

In tale contesto si inserisce peraltro la riforma operata dal d.lgs.118/2011 che, in attuazione della delega contenuta nella legge 5 maggio 2009, n. 42, di attuazione del federalismo fiscale (art. 119 della Costituzione), ha intrapreso il processo di armonizzazione dei sistemi contabili degli enti territoriali e dei loro organismi partecipati, in quanto dalla leggibilità e confrontabilità dei bilanci pubblici dipende la corretta valutazione degli andamenti della finanza territoriale, i cui esiti si riflettono sui conti pubblici nazionali nei termini già descritti.

In considerazione di tutto quanto sin qui osservato, vanno altresì richiamate le linee guida della Sezione delle Autonomie (ci si riferisce in particolare alle linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2019, approvate dalla Sezione delle autonomie con Deliberazione n. 9/SEZAUT/2020/INPR) ove si è sottolineata l'opportunità di proseguire nel monitoraggio degli istituti più rilevanti del sistema armonizzato, focalizzando l'attenzione su specifici profili gestionali indicativi

della capacità di perseguire quella effettiva stabilità di medio-lungo termine. Pertanto, in continuità con il percorso già intrapreso per il passato, ed in conformità alla ormai consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale, anche per l'esercizio in esame il questionario ha privilegiato l'analisi degli aspetti principali della gestione, ossia: gestione finanziaria, risultato di amministrazione, indebitamento.

Nello specifico, secondo la giurisprudenza (cfr. Corte cost. sent. n. 40/2014), il controllo ex art. 148 bis D. Lgs. 267/2000 ha natura preventiva ed è segnatamente preordinato al riscontro di ogni disfunzione contabile che si appalesi dalla strumentazione economico-finanziaria (*"irregolarità suscettibili di pregiudicare anche in prospettiva gli equilibri economico - finanziari degli enti"*, art. 148 bis, comma 1). Siffatto controllo riguarda, tra l'altro, la *"violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria"* (art. 148 bis, comma 3, primo periodo, D. Lgs. 267/2000). L'accertamento di detta violazione non determina immediati provvedimenti interdittivi da parte della Corte dei conti. Infatti, l'interdizione consegue a fattispecie diverse da quella indicata, preclusive dell'*"attuazione dei programmi di spesa"* (art. 148 bis, comma 3, terzo periodo), per *"la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria"*. Più specificamente, quest'ultime costituiscono violazioni di danno perché alterano in concreto il bene giuridico dell'equilibrio economico - finanziario dell'ente locale, producendone una lesione effettiva. Al contrario, le prime (*"violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria"*), che qui astrattamente interessano, costituiscono violazioni di mero pericolo perché il suddetto bene giuridico è soltanto minacciato. A ben vedere, si tratta di pericolo astratto o presunto che si atteggia ad elemento costitutivo della fattispecie proibitiva, talché la Corte dei conti lo deve inferire *iuris et de iure* nel momento in cui accerta la violazione. Rafforza tale distinzione la richiamata previsione normativa per cui le irregolarità siano suscettibili *"anche in prospettiva"* (art. 148 bis, comma 1) di pregiudicare gli equilibri economico-finanziari. Ma la presunzione legale di pericolo, nei termini suddetti, onera la Corte dei conti a verificare se si profilano conseguenti effetti, questa volta, dannosi per l'equilibrio economico-finanziario dell'ente locale: essi non ricorrono ove lo scrutinio delle misure correttive operate dall'ente locale rilevi l'idoneità /efficacia, in concreto, delle stesse perché ascrivibile a profili di attendibilità, affidabilità, serietà e congruenza.

In termini descrittivi, il comune di Fonzaso (BL) partecipa all'Unione dei Comuni "Unione Montana Feltrina". Il controllo sui conti consuntivi 2013, 2014 e 2015 si sono conclusi con deliberazioni di archiviazione rispettivamente: per l'esercizio 2013 Deliberazione n. 398/2015/PRNO; per l'esercizio 2014 Deliberazione n. 120/2017/PRNO; per l'esercizio 2015 Deliberazione n. 190/2018/PRNO. A seguito dell'esame dei questionari sul bilancio di previsione 2019/21 e sul rendiconto relativo all'esercizio 2019, delle relazioni dell'Organo di revisione relative al bilancio e rendiconto medesimi e degli schemi di bilancio presenti nella Banca dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP), emerge la situazione contabile-finanziaria compendiate dalle seguenti tabelle:

### **Esercizio 2019**

### **RISULTATO DI COMPETENZA - EQUILIBRI DI BILANCIO - EQUILIBRIO COMPLESSIVO**

L'impostazione del bilancio di previsione 2019-2021 è tale da garantire il rispetto degli equilibri nei termini previsti dall'art. 162 D. Lgs. 267/2000 ed il rispetto del saldo di competenza d'esercizio non negativo ai sensi art. 1, comma 821, legge n. 145/2018. Il rendiconto 2019 è stato approvato con i seguenti risultati:

<b>EQUILIBRI DI BILANCIO SCHEMI BDAP- RENDICONTO 2019</b>	
	<b>Rendiconto 2019</b>
Risultato di competenza di parte Corrente <sup>1</sup> (O1=G+H+I-L+M)	78.459,36
Risultato di competenza di parte Capitale (Z1)= P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-U1-U2-V+E)	158.931,06
<b>Risultato di competenza (W/1 = O1+Z1+S1+S2+T-X1-X2-Y-Z)</b>	<b>237.390,42</b>
<b>Equilibrio di bilancio (w/2)</b>	<b>215.610,42</b>
<b>Equilibrio complessivo (w/3)</b>	<b>200.388,01</b>

<sup>1</sup> ex art. 162, D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 (TUEL).

L'Ente ha conseguito un risultato di competenza non negativo come prescritto dall'art. 1 comma 821 della legge n. 145/2018. L'Ente ha altresì verificato il conseguimento dell'equilibrio complessivo ai sensi e per gli effetti delle indicazioni rese dal decreto 1° agosto 2019. Il risultato di competenza permane positivo anche al netto dell'avanzo di amministrazione applicato e del FPV di entrata e di spesa, con un valore pari a euro 25.232,62 L'avanzo è stato applicato nei limiti dell'avanzo determinato nell'esercizio precedente e della sua composizione. In particolare, è stato applicato avanzo per euro 41.347,00 in parte corrente e per euro 163.686,24 in parte capitale. L'Ente rispetta il saldo obiettivo di finanza pubblica, sia in sede previsionale che a rendiconto, avendo conseguito rispettivamente il pareggio di bilancio e un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, nel rispetto di cui ai commi 820 e 821 del citato art.1 della Legge 145/2018.

#### **RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE**

	<b>Rendiconto 2019</b>
Fondo cassa	1.158.103,44
Residui attivi	800.164,52
Residui passivi	676.694,28
FPV per spese correnti	38.883,28
FPV per spese in conto capitale	585.801,99
FPV per attività finanziarie	-----
<b>Risultato di amministrazione</b>	<b>656.888,41</b>
Totale accantonamenti	45.043,13
<i>di cui: FCDE</i>	27.232,41
Totale parte vincolata	-----
Totale parte destinata agli investimenti	395.040,13
<b>Totale parte libera</b>	<b>216.805,15</b>

Tra le quote accantonate e quelle vincolate, si rileva, in particolare, quanto segue:

**Accantonamento al FCDE:** l'accantonamento al FCDE nel 2019 (€ 27.232,41) evidenzia una percentuale del 3,40% sul totale dei residui attivi al 31.12.2019 (€ 800.164,52). Per quanto riguarda il FCDE, l'organo di revisione dichiara che per la determinazione del fondo è stato utilizzato il metodo ordinario. Visto il basso tasso di smaltimento di cui al

successivo punto dedicato quanto la esigua percentuale di accantonamento al FCDE (3,4 %), la Sezione richiama in proiezione ogni opportuna vigilanza sul calcolo.

**Parte vincolata:** la Sezione accerta l'assenza di accantonamento per la parte vincolata e richiama il proprio precedente (Sezione controllo Veneto, Delib. 144/2021/PRSE) per cui *“Il Collegio ritiene ad ogni buon conto di dover raccomandare il rispetto delle principali previsioni normative attinenti ai vincoli di cassa ed alla loro contabilizzazione, in particolare l'art. 180, comma 3, lettera d) del TUEL, in base al quale l'ordinativo d'incasso deve riportare gli eventuali vincoli di destinazione delle entrate derivanti da legge, da trasferimenti o da prestiti.- Allo stesso modo, l'art. 185 del TUEL impone, al comma 2, lett. i), che anche i mandati di pagamento attestino "il rispetto degli eventuali vincoli di destinazione stabiliti per legge o relativi a trasferimenti o ai prestiti".- Si richiamano altresì le linee di indirizzo in tema di gestione di cassa delle entrate vincolate e destinate di cui alla deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 31/2015/INPR”* (cfr. anche Sez. controllo Veneto, Delib. n. 167/2020/PRSE).

**Fondo contenziosi:** l'importo accantonato pari a euro 5.000, come dichiarato dall'organo di revisione, è stato *“determinato secondo le modalità previste dai principi applicati alla contabilità finanziaria punto 5.2 lettera h) per il pagamento di potenziali oneri derivanti da sentenza.”*

**Fondo perdite partecipate:** non risulta previsto alcun importo poichè l'organo di revisione dichiara che *“non risultano perdite dai bilanci d'esercizio delle società partecipate ai sensi dell'art 21 col.2. del DLgs 175/2016”*. La Sezione rimanda le osservazioni del caso alla successiva parte dedicata agli assetti societari.

**Altri accantonamenti:** sono state accantonate ulteriori somme pari a euro 12.810,72 suddivisi in accantonamenti per aumenti contrattuali pari a euro 8.000 e accantonamenti per indennità di fine mandato pari a euro 4.810,72.

### **Gestione dei residui**

L'ammontare dei residui attivi al 31.12.2019 è pari ad € 800.164,52 e superiore a quello dell'esercizio precedente (€ 495.231,42). La loro composizione è di seguito rappresentata: 1) residui attivi da gestione di competenza € 521.599,4 (65,19% del totale); 2) residui attivi da gestione dei residui € 278.565,12 (34,81% del totale). Si evidenzia che il 34,81% dei residui attivi deriva dalla gestione dei residui e il 65,19% sono di nuova formazione (gestione di competenza).

La Sezione accerta un basso tasso di smaltimento per riscossione dei residui attivi totali (residui riscossi nel 2019/residui iniziali al 1.1.2019+/- riaccertamento residui) pari al 43,75%, richiamando, al contempo, il principio per cui: *“la permanenza in bilancio e la relativa contabilizzazione di un numero rilevante di residui attivi debba trovare adeguata dimostrazione, poichè diversamente il mero riferimento ad un'aggregazione apodittica e sintetica è suscettivo di alterare le risultanze finali dei conti consuntivi, e di riflesso il conto consolidato di tutte le pubbliche amministrazioni, con conseguente pregiudizio della tenuta dei saldi di bilancio nonché delle corrette finalità di coordinamento della finanza pubblica”* (Corte cost., sent. n. 138/2013).

## CAPACITÀ DI RISCOSSIONE

La capacità di riscossione dell'Ente si manifesta con particolare riferimento ai seguenti dati:

	<b>Rendiconto 2019 Accertamenti (a)</b>	<b>Rendiconto 2019 Riscossioni (b)</b>	<b>% (b/a)</b>
Tit.1 residui (iniziali + riaccertati)	60.105,04	60.105,04	100,00%
Tit.1 competenza	1.550.356,69	1.485.980,17	95,8%
Tit.3 residui (iniziali + riaccertati)	58.365,94	42.686,73	73,14%
Tit.3 competenza	363.216,12	325.858,24	89,7%

L'Organo di revisione non segnala particolari difficoltà in sede di riscossione, come deducibile anche dalla situazione di cassa. Si evidenzia una situazione migliorabile nella riscossione dei residui del titolo III, con una percentuale di riscossione pari al 73,14% nel 2019 ed una buona situazione nella riscossione dei residui a titolo I, con una percentuale di riscossione pari al 100%.

### Attività di contrasto all'evasione tributaria

Con riferimento all'esercizio 2019, dalla tabella 2.1 del questionario (pag. 27), l'attività di contrasto all'evasione tributaria, in particolare per il recupero IMU/TASI e del recupero COSAP/TOSAP, evidenzia una elevata capacità di realizzo, come da tabella seguente:

	Accertamenti	Riscossioni	Percentuale di realizzo
Recupero evasione IMU/TASI	9.318,93	9.318,93	100,00%
Recupero evasione COSAP/TOSAP	2.981,67	2.981,67	100,00%
<b>Totale</b>	<b>12.300,60</b>	<b>12.300,60</b>	<b>100,00%</b>

### Movimentazione somme rimaste a residuo

Con riferimento all'esercizio 2019, dalla tabella 2.2 del questionario (pag. 28), l'attività di riscossione in conto residui evidenzia la situazione come di seguito riportata: 1) TARSU/TIA/TARI/TARES: residui attivi al 01.01.2019 pari ad euro 41.455,00 e residui riscossi nel 2019 pari ad euro 41.455,00 (100% di riscossione); 2) Sanzioni per violazioni codice della strada: residui attivi al 01.01.2019 pari ad euro 144 e residui riscossi nel 2019 pari ad euro 100 (69,44% di riscossione); 3) Fitti attivi e canoni patrimoniali: residui attivi al 01.01.2019 pari ad euro 17.474,00 e residui riscossi nel 2019 pari ad euro 17.474,00 (100% di riscossione);

### SITUAZIONE DI CASSA

	<b>Rendiconto 2019</b>
Fondo Cassa Iniziale	1.410.283,56
Fondo cassa finale	1.158.103,44
Variazione	-252.180,12
Anticipazione di tesoreria	-----

Cassa vincolata	277.859,96
Tempestività dei pagamenti	+19,59

L'Organo di revisione dichiara la corrispondenza tra le scritture dell'Ente e quelle del tesoriere.

**Situazione di cassa:** nell'esercizio in esame si osserva una variazione in diminuzione nel fondo cassa (€ -252.180,12).

**Anticipazione di tesoreria:** il Comune non fa ricorso all'anticipazione di tesoreria.

**Cassa vincolata:** si rileva che la cassa vincolata al 31.12.2019 è pari a Euro 277.859,96 l'Organo di revisione dichiara che *"l'Ente ha provveduto ad aggiornare correttamente la giacenza di cassa vincolata al 31/12/2019"*

Con riferimento al questionario sul bilancio di previsione 2019 -2021 si segnala la risposta "positiva" alla domanda preliminare: "L'Ente si è dotato di scritture contabili atte a determinare in ogni momento l'entità della giacenza della cassa vincolata per rendere possibile la conciliazione con la cassa vincolata del tesoriere".

**Tempestività dei pagamenti:** L'Ente non assicura la tempestività dei pagamenti, come attestato dal relativo indicatore annuale positivo (+ 7) pubblicato nella sezione *"amministrazione trasparente"* del sito internet comunale.

La Sezione richiama il principio per cui: *"Il ritardo nei pagamenti costituisce un arresto del procedimento di spesa (perché difetta momentaneamente la liquidazione) che determina la possibile insorgenza di residui passivi ossia di spese impegnate e non erogate, espressive di una diacronia tra prenotazione giuridica ed esborso materiale (cfr. Corte conti, sez. controllo Liguria, Delib. 6/2020/PRSP)"* (Corte dei conti, sez. controllo Liguria, Delib. n. 11/2020/PRSP). In tale prospettiva, vanno necessariamente considerati gli esborsi ascritti agli interessi moratori (Corte dei conti, controllo Veneto, 101/2020/FRG/Regione Veneto).

Peraltro, la Sezione rileva la discordanza tra il valore pubblicato nel sito (+7) *Comune di Fonzaso (halleysac.it)* e quello inserito in *Bdap* Piano indicatori (+ 19,59). A tal proposito, in sede di istruttoria, è stato chiesto chiarimento per le vie brevi e l'amministrazione ha chiarito che *"Sul sito web del Comune per errore è stato inserito un prospetto interno riguardante la media dei giorni di pagamento delle fatture delle sole spese correnti pagate nel 2019. L'allegato inserito in Bdap è invece stato elaborato correttamente dalla procedura informatica utilizzata per la contabilità dell'Ente e riguarda la totalità dei pagamenti effettuati dal Comune. Si provvederà all'inserimento sul sito web del prospetto corretto"*.

La Sezione richiama, in generale, la necessità di rigoroso allineamento dei dati contabili per quanto rivenienti da fonti documentali eterogenee, richiamando il combinato disposto degli artt. 4, commi 6 e 7, D. Lgs. 118/2011, 148 bis, 227, comma 6, e 234 ss. D. Lgs. 267/2000.

## INDEBITAMENTO

	<b>Rendiconto 2019</b>
--	------------------------

Debito complessivo a fine anno	1.370.287,20
--------------------------------	--------------

L'Ente dichiara di non avere in essere né garanzie né altre forme di finanziamento a favore di altri soggetti e/o dei propri organismi partecipati. L'Ente dichiara, altresì, di non avere in essere operazioni di partenariato pubblico-privato né di finanza derivata.

## ASSETTI SOCIETARI

La Sezione accerta la mancata valorizzazione del Fondo perdite partecipate, in relazione alla quale il Revisore dichiara che *“non risultano perdite dai bilanci d'esercizio delle società partecipate ai sensi dell'art 21 co1.2. del D. Lgs 175/2016”*. Tuttavia, all'esito di un controllo effettuato nel portale del MEF- partecipazioni, risulta che: 1) Valmontina SRL detenuta al 25% da BIM Belluno Infrastrutture SPA di cui il Comune di Fonzaso detiene il 1,328% presenta un risultato d'esercizio 2018 pari a Euro -3.713.390 e nel 2019 pari a Euro -414.745; 2) Idroelettrica Agordina SRL detenuta al 100% da BIM Belluno Infrastrutture SPA di cui il Comune di Fonzaso detiene il 1,328 % presenta un risultato d'esercizio 2019 pari a -46.865. A tal proposito, all'esito di richiesta di chiarimenti per le vie brevi, l'amministrazione ha assicurato che *“Si provvederà, dai prossimi Rendiconti, alla valorizzazione di tale fondo qualora le società partecipate indirettamente da questo Comune presentino un risultato d'esercizio negativo”*.

Nel delineato contesto, la Sezione richiama l'art. 21 del D. Lgs. 175/2016 (*“Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica”*), a mente del quale, nel caso in cui società *partecipate* (...) presentino un risultato di esercizio negativo, le pubbliche amministrazioni socie che adottano la contabilità finanziaria devono accantonare nel bilancio dell'anno successivo, in apposito fondo vincolato, un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione. La Sezione ritiene, in conformità al proprio precedente (Corte dei conti, sez. controllo Veneto, Delib. 13/2020/PRSE), che il predetto aggettivo *“partecipate”* sia inclusivo anche delle partecipazioni indirette, ricorrenti nel caso di specie, con conseguente applicazione dei precetti cautelari di cui al richiamato art. 21 D. Lgs. 175/2016. Infatti, la generalità e indifferenziazione della dicitura, priva in altri termini di specifiche deroghe o quanto meno di differenziazione in termini di accezioni, induce a ritenere fondatamente (art. 12 Preleggi) la matrice onnimcomprensiva di siffatta dicitura e la consequenziale applicabilità tanto alle partecipazioni dirette quanto a quelle indirette, con i conseguenti effetti di legge.

### P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, in base alle risultanze della relazione resa dall'Organo di revisione, esaminati i questionari sul Bilancio di previsione 2019-2021 e sul Rendiconto per l'esercizio 2019 del Comune di Fonzaso (BL) e per le ragioni di cui in parte motiva

### ACCERTA

- 1) l'assenza di accantonamento di parte vincolata in punto di Risultato di amministrazione, significando l'osservanza dei corrispondenti precetti

- normativi;
- 2) l'intempestività dei pagamenti, raccomandando l'adozione di corrispondenti misure correttive;
  - 3) la discrepanza di dati documentali sottesi al controllo, raccomandando il rigoroso allineamento ai sensi di legge;
  - 4) la mancata valorizzazione del fondo perdite partecipate, significando i corrispondenti precetti giurisprudenziali;
  - 5) raccomanda la vigilanza, in proiezione, sul calcolo di accantonamento al FCDE della percentuale dei residui attivi.

Si rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente pronuncia ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 33/2013.

Copia della presente pronuncia sarà trasmessa in via telematica, mediante l'applicativo Con.Te, al Presidente del Consiglio Comunale, al Sindaco ed all'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Fonzaso (BL).

Così deliberato in Venezia, nella Camera di consiglio del 6 settembre 2022.

Il Magistrato relatore

Il Presidente

f.to digitalmente Giovanni Dalla Pria

f.to digitalmente Maria Elisabetta Locci

Depositata in Segreteria il 03 novembre 2022

Il Direttore di Segreteria

f.to digitalmente Letizia Rossini